



Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

2021/0203(COD)

12.5.2022

PARERE

della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'efficienza energetica (rifusione)
(COM(2021)0558 – C9-0330/2021 – 2021/0203(COD))

Relatrice per parere: Alice Kuhnke

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'UE e tutti gli Stati membri si sono impegnati a limitare il riscaldamento globale e a raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi, adottato alla 21^a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Nella comunicazione "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per la parità di genere 2020-2025", la Commissione europea si è impegnata a integrare il genere e un approccio intersezionale in tutte le iniziative sul clima, compreso il nuovo Green Deal europeo e le iniziative correlate, al fine di sfruttare il pieno potenziale di tali politiche. Pertanto, nella progettazione di azioni e misure per affrontare i cambiamenti climatici e mitigare i suoi impatti distruttivi, l'Unione dovrebbe riconoscere come le persone in situazioni di emarginazione e quelle che subiscono forme intersecanti di discriminazione siano particolarmente vulnerabili e colpite in modo sproporzionato. Ciò include le donne in tutta loro diversità, le persone anziane, le persone LGBTIQ+, i migranti e le persone di diversa estrazione sociale, razziale o etnica. Non possiamo rischiare che le azioni e le politiche volte a ridurre le emissioni di gas serra dell'Unione esacerbino o riproducano, direttamente o indirettamente, le disuguaglianze di potere e di genere esistenti. Una transizione equa e inclusiva verso un'Unione a impatto climatico zero è possibile solo se si considerano gli effetti diversificati e di genere dei cambiamenti climatici e delle politiche legate al clima.

Le maggiori ambizioni climatiche dell'Unione, espresse nella comunicazione sul Green Deal europeo e le iniziative del pacchetto "Pronti per il 55%", compresa la proposta della Commissione europea di rifondere la direttiva UE sull'efficienza energetica, sono elementi fondamentali per raggiungere una transizione verde. È della massima importanza l'introduzione di una prospettiva sociale e di uguaglianza di genere nella progettazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di responsabilizzare e proteggere le famiglie a basso reddito e le persone colpite dalla povertà energetica. Le donne in tutta la loro diversità, in particolare le famiglie monoparentali, quelle che subiscono discriminazioni intersezionali e quelle che hanno superato l'età pensionabile, hanno più probabilità degli uomini di vivere in povertà energetica in qualche fase della loro vita, limitando il loro accesso ai servizi di energia rinnovabile e ostacolando la loro partecipazione alla transizione energetica. Gli Stati membri dovrebbero garantire la progettazione di misure specifiche e la disponibilità di fondi mirati per sostenere le donne in tutta la loro diversità, combattere la femminilizzazione della povertà energetica e includere tutti nella transizione verde.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Nel dicembre 2020 il Consiglio europeo ha approvato un obiettivo che vincola l'Unione a ridurre internamente le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990⁴⁵. Il Consiglio europeo ha concluso che occorre accrescere l'ambizione in materia di clima così da stimolare una crescita economica sostenibile, creare posti di lavoro, produrre benefici per la salute e l'ambiente a vantaggio dei cittadini dell'UE e contribuire alla competitività mondiale a lungo termine dell'economia dell'UE promuovendo l'innovazione nelle tecnologie verdi.

45

<https://www.consilium.europa.eu/media/47332/1011-12-20-euco-conclusions-it.pdf>

Emendamento 2 **Proposta di direttiva** **Considerando 10**

Testo della Commissione

(10) Il livello maggiore di ambizione richiede una promozione più decisa di misure di efficienza energetica economicamente convenienti in tutti i comparti del sistema energetico e in tutti i settori la cui attività incide sulla domanda di energia, come i trasporti, l'acqua e l'agricoltura. Il miglioramento dell'efficienza energetica lungo l'intera catena energetica, compresi la generazione,

PE703.261v02-00

Emendamento

(3) Nel dicembre 2020 il Consiglio europeo ha approvato un obiettivo che vincola l'Unione a ridurre internamente le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990⁴⁵. Il Consiglio europeo ha concluso ***che tutti gli Stati membri parteciperanno a tale sforzo, tenendo conto di considerazioni di equità e solidarietà, senza lasciare indietro nessuno, e*** che occorre accrescere l'ambizione in materia di clima così da stimolare una crescita economica sostenibile, creare posti di lavoro, produrre benefici per la salute e l'ambiente a vantaggio dei cittadini dell'UE e contribuire alla competitività mondiale a lungo termine dell'economia dell'UE promuovendo l'innovazione nelle tecnologie verdi. ***Il Consiglio europeo ha altresì osservato la necessità di vagliare modalità per affrontare la povertà energetica.***

45

<https://www.consilium.europa.eu/media/47332/1011-12-20-euco-conclusions-it.pdf>

Emendamento

(10) Il livello maggiore di ambizione richiede una promozione più decisa di misure di efficienza energetica economicamente convenienti in tutti i comparti del sistema energetico e in tutti i settori la cui attività incide sulla domanda di energia, come i trasporti, l'acqua e l'agricoltura. ***Come richiesto dal Green Deal europeo, dalla direttiva 2012/27/UE e dalle iniziative del pacchetto "Pronti per***

4/47

AD\1255691IT.docx

la trasmissione, la distribuzione e l'uso finale, andrà a beneficio dell'ambiente, migliorerà la qualità dell'aria e la salute pubblica, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, migliorerà la sicurezza energetica, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la povertà energetica e determinerà un aumento della competitività, dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia, migliorando in tal modo la qualità della vita dei cittadini. Si onorano così gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'Unione dell'energia e **dell'agenda** mondiale per il clima stabilita dall'accordo di Parigi del 2015.

il 55 %", deve essere affrontata la povertà energetica per superare i potenziali impatti negativi delle misure di fissazione dei prezzi nella transizione verde. Il miglioramento dell'efficienza energetica lungo l'intera catena energetica, compresi la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l'uso finale, andrà a beneficio dell'ambiente, migliorerà la qualità dell'aria e la salute pubblica, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, migliorerà la sicurezza energetica, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la povertà energetica e **le disparità ad essa associate e** determinerà un aumento della competitività, dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia, migliorando in tal modo la qualità della vita dei cittadini. **Occorre in particolare sottolineare che le donne svolgono un ruolo strategico nello sviluppo di modelli di consumo e produzione sostenibili ed ecocompatibili e che la loro responsabilizzazione costituisce un rafforzamento della competitività europea, in considerazione del potenziale non sfruttato delle risorse femminili in termini di potenziamento dell'economia europea. La presente direttiva dovrebbe contribuire a ridurre il divario di genere nel settore dell'energia, integrare le donne nel mercato del lavoro delle tecnologie emergenti, promuovere l'imprenditorialità femminile, aumentare le possibilità di acquisire le capacità e le competenze necessarie per la transizione verde e digitale, nonché attrarre un maggior numero di donne e ragazze verso una carriera in ambito STEAM, in particolare nel settore dell'ingegneria.** Si onorano così gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'Unione dell'energia e **rispetto all'agenda** mondiale per il clima stabilita dall'accordo di Parigi del 2015. **Tutte le azioni dell'Unione dovrebbero tenere conto dell'importanza del concetto di giustizia climatica e dell'impegno di tutte le parti dell'accordo**

di Parigi a rispettare, promuovere e prendere in considerazione i loro obblighi in materia di diritti umani, compresa la parità di genere, nell'adottare misure per affrontare i cambiamenti climatici e contribuire altresì al conseguimento di tutti i pertinenti obiettivi di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione agli OSS 5, 7 e 13.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) L'uguaglianza di genere è un valore fondamentale dell'Unione, un diritto umano e fondamentale e un principio essenziale del pilastro europeo dei diritti sociali. La promozione dell'uguaglianza di genere è un compito dell'Unione, in tutte le sue attività, previsto dai trattati. Nella sua comunicazione del 5 marzo 2020 "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per la parità di genere 2020-2025", la Commissione ha assunto l'impegno di integrare una prospettiva di genere in tutte le principali iniziative della Commissione, compresi il Green Deal europeo e le politiche correlate. È essenziale che in fase di progettazione delle decisioni in materia di efficienza energetica e fino alla loro attuazione si tenga conto dell'impegno a favore di una transizione climatica ed energetica inclusiva sotto il profilo del genere, equa e giusta. Si dovrebbe sempre promuovere e incoraggiare la pari partecipazione delle donne e delle ragazze, con le loro competenze, conoscenze e prospettive uniche che le rendono importanti attrici del cambiamento. Nel settore dell'energia le donne si trovano ad affrontare divari di genere nell'accesso all'energia (incluso un rischio più elevato di essere esposte

alla povertà energetica), nel mercato del lavoro dell'energia, nell'istruzione in materia di energia e nel processo decisionale. I dati disaggregati per sesso e genere sono inoltre insufficienti e limitati, il che rende difficile monitorare e valutare l'impatto di genere. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero provvedere ad applicare il principio dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e le misure e in tutti i programmi di spesa attuati in conformità della presente direttiva. Data l'importanza di registrare i progressi dovuti all'integrazione di detto principio, gli Stati membri sono incoraggiati a monitorare la sua applicazione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) La presente direttiva rappresenta un passo avanti verso la neutralità climatica entro il 2050, nell'ambito della quale l'efficienza energetica deve essere equiparata a una fonte di energia a sé stante. Il principio che pone l'efficienza energetica al primo posto è un principio trasversale di cui si dovrebbe tenere conto ad ogni livello in tutti i settori, al di là del sistema energetico, incluso nel settore finanziario. Al momento di definire le nuove norme per l'offerta e per altri settori strategici le soluzioni di efficienza energetica dovrebbero essere la prima opzione considerata nelle decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento. Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" dovrebbe essere applicato fatti salvi gli altri obblighi giuridici, obiettivi e principi, che però non dovrebbero impedire che si applichi o dispensare dall'applicarlo. La Commissione dovrebbe provvedere a che l'efficienza

Emendamento

(11) La presente direttiva rappresenta un passo avanti verso la neutralità climatica entro il 2050, nell'ambito della quale l'efficienza energetica deve essere equiparata a una fonte di energia a sé stante. Il principio che pone l'efficienza energetica al primo posto è un principio trasversale di cui si dovrebbe tenere conto ad ogni livello in tutti i settori, al di là del sistema energetico, incluso nel settore finanziario. Al momento di definire le nuove norme per l'offerta e per altri settori strategici le soluzioni di efficienza energetica dovrebbero essere la prima opzione considerata nelle decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento. Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" dovrebbe essere applicato fatti salvi gli altri obblighi giuridici, obiettivi e principi, che però non dovrebbero impedire che si applichi o dispensare dall'applicarlo. La Commissione dovrebbe provvedere a che l'efficienza

energetica e la gestione della domanda possano competere alla pari con la capacità di generazione. Occorre migliorare l'efficienza energetica ogniqualvolta ciò sia economicamente più vantaggioso rispetto a soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. Così facendo si contribuirebbe a sfruttare i molteplici vantaggi che l'efficienza energetica offre all'Unione, in particolare ai cittadini e alle imprese. L'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica dovrebbe anche essere prioritaria nel contrasto alla povertà energetica.

energetica e la gestione della domanda possano competere alla pari con la capacità di generazione. Occorre migliorare l'efficienza energetica ogniqualvolta ciò sia economicamente più vantaggioso rispetto a soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. Così facendo si contribuirebbe a sfruttare i molteplici vantaggi che l'efficienza energetica offre all'Unione, in particolare ai cittadini e alle imprese. L'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica dovrebbe anche essere prioritaria nel contrasto alla povertà energetica *e alle sue conseguenze di genere*.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'efficienza energetica dovrebbe essere riconosciuta quale elemento essenziale e una considerazione prioritaria nelle decisioni di investimento future per quanto riguarda l'infrastruttura energetica dell'Unione. Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" dovrebbe essere applicato ***considerando innanzitutto*** un approccio di efficienza sistemica e una prospettiva sociale. ***Dovrebbe*** di conseguenza contribuire ad aumentare l'efficienza dei singoli settori di uso finale e dell'intero sistema energetico. L'applicazione del principio dovrebbe inoltre sostenere gli investimenti in soluzioni efficienti sotto il profilo energetico che concorrano a realizzare gli obiettivi ambientali di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰.

Emendamento

(12) L'efficienza energetica dovrebbe essere riconosciuta quale elemento essenziale e una considerazione prioritaria nelle decisioni di investimento future per quanto riguarda l'infrastruttura energetica dell'Unione. Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" dovrebbe essere applicato ***tenendo conto di*** un approccio di efficienza sistemica e ***della parità di genere mentre dovrebbe essere introdotta*** una prospettiva sociale ***inclusiva, garantendo che le disparità siano affrontate. I principi della parità di trattamento e dell'integrazione di genere dovrebbero essere al centro del principio "l'efficienza energetica al primo posto" e riflettersi nelle decisioni politiche, di pianificazione e di investimento. Le misure dovrebbero mirare ad alleviare la povertà energetica, riducendo le bollette energetiche e avendo impatti positivi specifici per le famiglie a basso reddito.*** Di conseguenza ***il principio "l'efficienza energetica al primo posto" dovrebbe*** contribuire ad aumentare l'efficienza dei

singoli settori di uso finale e dell'intero sistema energetico. L'applicazione del principio dovrebbe inoltre sostenere gli investimenti in soluzioni efficienti sotto il profilo energetico che concorrano a realizzare gli obiettivi ambientali di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰.

⁵⁰ GU L 198 del 22.6.2020, pagg. 13–43.

⁵⁰ GU L 198 del 22.6.2020, pagg. 13–43.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Le famiglie a basso e medio reddito, i clienti vulnerabili, compresi gli utenti finali, le persone che vivono o rischiano di trovarsi in condizioni di povertà energetica e le persone che abitano negli alloggi sociali dovrebbero beneficiare dell'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto". Dovrebbero essere attuate misure di efficienza energetica in primis per migliorare la situazione di tali individui e famiglie o per alleviare la povertà energetica. L'approccio olistico che informa la definizione delle politiche e l'attuazione delle politiche e delle misure impone agli Stati membri di assicurare che altre politiche e misure non abbiano effetti negativi su tali individui e famiglie.

Emendamento

(17) ***Le persone in situazioni di emarginazione e quelle che subiscono forme intersecanti di discriminazione, quali le donne in tutta la loro diversità, gli anziani, le persone LGBTIQ+, i migranti e le persone di diversa estrazione sociale, razziale o etnica, sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici e ne subiscono gli effetti in modo sproporzionato a causa dei loro ruoli sociali, dell'accesso ineguale alle risorse, all'istruzione, alle opportunità di lavoro e alla partecipazione ai processi decisionali. Una transizione equa e inclusiva verso un'Unione a impatto climatico zero è possibile solo se si considerano gli effetti ineguali e di genere dei cambiamenti climatici e delle politiche legate al clima.*** Le famiglie a basso e medio reddito, i clienti vulnerabili, compresi gli utenti finali, le persone che vivono o rischiano di trovarsi in condizioni di povertà energetica e le persone che abitano negli alloggi sociali dovrebbero beneficiare dell'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto". Dovrebbero essere attuate misure di efficienza energetica in primis per migliorare la situazione di tali individui e famiglie o per

alleviare la povertà energetica. L'approccio olistico, ***che tenga conto della dimensione di genere***, che informa la definizione delle politiche e l'attuazione delle politiche e delle misure impone agli Stati membri di assicurare che altre politiche e misure non abbiano effetti negativi ***diretti o indiretti*** su tali individui e famiglie ***e non esacerbino o riproducano le disuguaglianze di potere e di genere esistenti. A tal fine, tutte le misure previste per le famiglie dovrebbero essere oggetto di una valutazione dell'impatto di genere.***

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Quando utilizzano un regime obbligatorio, gli Stati membri dovrebbero designare, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i gestori di sistemi di trasmissione, i distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto. La designazione o l'esenzione dalla designazione di alcune categorie di tali distributori o venditori non dovrebbe essere intesa come incompatibile con il principio di non discriminazione. Gli Stati membri sono pertanto in grado di decidere se detti gestori di sistemi di trasmissione, distributori o venditori o soltanto alcune categorie degli stessi siano designati come parte obbligate. Per responsabilizzare e tutelare i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e le persone che vivono negli alloggi sociali e per attuare le misure strategiche in via prioritaria presso tali persone, gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di realizzare i risparmi energetici presso i clienti vulnerabili, le persone in

Emendamento

(49) Quando utilizzano un regime obbligatorio, gli Stati membri dovrebbero designare, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i gestori di sistemi di trasmissione, i distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto. La designazione o l'esenzione dalla designazione di alcune categorie di tali distributori o venditori non dovrebbe essere intesa come incompatibile con il principio di non discriminazione. Gli Stati membri sono pertanto in grado di decidere se detti gestori di sistemi di trasmissione, distributori o venditori o soltanto alcune categorie degli stessi siano designati come parte obbligate. Per responsabilizzare e tutelare i clienti vulnerabili, ***le famiglie a basso reddito, le persone in condizioni di povertà energetica, quali le donne in tutta la loro diversità, le persone con disabilità, gli anziani, i minori, i migranti e le persone di diversa estrazione sociale, razziale o etnica e le persone LGBTQ+ che appartengono anche a uno dei gruppi***

condizioni di povertà energetica e le persone che vivono negli alloggi sociali. A tal fine, gli Stati membri possono anche fissare obiettivi di riduzione dei costi energetici. Le parti obbligate potrebbero raggiungere tali traguardi promuovendo l'introduzione di misure che consentano risparmi energetici e finanziari sulle bollette, ad esempio sul versante dell'isolamento e del riscaldamento.

summenzionati nonché le persone che vivono negli alloggi sociali e per attuare le misure strategiche in via prioritaria presso tali persone, gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di realizzare i risparmi energetici presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e le persone che vivono negli alloggi sociali. A tal fine, gli Stati membri possono anche fissare obiettivi di riduzione dei costi energetici. Le parti obbligate potrebbero raggiungere tali traguardi promuovendo l'introduzione di misure che consentano risparmi energetici e finanziari sulle bollette, ad esempio sul versante dell'isolamento e del riscaldamento, ***o di strumenti economici che mantengano bassi i costi per il fabbisogno energetico di base, disincentivando nel contempo un consumo energetico sproporzionatamente elevato.***

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(50 bis) I programmi, gli strumenti e le misure in materia di efficienza energetica dovrebbero integrare le esperienze, le competenze, le capacità e le preferenze delle donne, facendo il possibile per evitare di ampliare il divario di genere tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso all'energia. È essenziale che gli Stati membri integrino le preoccupazioni e le soluzioni in materia di uguaglianza di genere nei quadri nazionali per il settore dell'energia. A tal fine, gli audit di genere possono costituire uno strumento efficace nell'identificare i divari di genere nell'ambito del panorama energetico e nel definire una base di riferimento per i futuri sforzi in materia di integrazione della dimensione di genere a

livello politico e istituzionale. È necessario integrare sin dall'inizio una prospettiva di genere nelle fasi di progettazione, attuazione e monitoraggio delle politiche in materia di efficienza energetica, dal momento che le donne, oltre a essere i principali utenti e beneficiari finali di tali politiche, sono anche attrici nell'ambito della fornitura di soluzioni energetiche.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 53

Testo della Commissione

(53) In alternativa all'obbligo in capo alle parti obbligate di conseguire il volume dei risparmi energetici cumulativi nell'uso finale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della presente direttiva, nei propri regimi obbligatori gli Stati membri dovrebbero poter consentire o imporre alle parti obbligate di contribuire a un fondo nazionale per l'efficienza energetica, al quale si potrebbe attingere per attuare misure politiche in via prioritaria presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e le persone che vivono negli alloggi sociali.

Emendamento

(53) In alternativa all'obbligo in capo alle parti obbligate di conseguire il volume dei risparmi energetici cumulativi nell'uso finale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della presente direttiva, nei propri regimi obbligatori gli Stati membri dovrebbero poter consentire o imporre alle parti obbligate di contribuire a un fondo nazionale per l'efficienza energetica, al quale si potrebbe attingere per attuare misure politiche in via prioritaria presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e le persone che vivono negli alloggi sociali. ***Le misure che ricorrono ai fondi nazionali per l'efficienza energetica dovrebbero essere progettate sulla base dei principi di inclusività e accessibilità per tutti, incluse le donne, le persone con disabilità, gli anziani, le persone LGBTIQ+, i migranti e le persone di diversa estrazione sociale, razziale o etnica.***

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 60

(60) Conformemente all'articolo 9 del trattato, le politiche di efficienza energetica dell'Unione dovrebbero essere inclusive e dovrebbero pertanto assicurare parità di accesso alle misure di efficienza energetica per tutti i consumatori in condizioni di povertà energetica. Il miglioramento dell'efficienza energetica dovrebbe essere perseguito in via prioritaria presso gli utenti finali e i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, presso le famiglie a reddito medio, le persone che vivono negli alloggi sociali e nelle zone rurali e remote e gli anziani. In tale contesto è opportuno prestare un'attenzione particolare a determinati gruppi che corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, o sono più esposti agli effetti negativi, ad esempio donne, persone con disabilità, anziani, minori e persone **appartenenti a minoranze etniche o razziali**. Gli Stati membri possono esigere che le parti obbligate includano obiettivi sociali nelle misure di risparmio energetico, in relazione alla povertà energetica, e tale possibilità era già stata estesa alle misure politiche alternative e ai fondi nazionali per l'efficienza energetica. Essa dovrebbe essere trasformata in obbligo al fine di tutelare e responsabilizzare gli utenti finali e i clienti vulnerabili e di alleviare la povertà energetica, consentendo tuttavia agli Stati membri di mantenere la massima flessibilità quanto al tipo di misura politica, all'entità, alla portata e al contenuto. Se un regime obbligatorio di efficienza energetica non consente misure relative ai consumatori individuali di energia, lo Stato membro può adottare misure per alleviare la povertà energetica unicamente attraverso misure politiche alternative. Gli Stati membri dovrebbero garantire che altre misure politiche nella propria combinazione di politiche non abbiano

(60) Conformemente all'articolo 9 del trattato, le politiche di efficienza energetica dell'Unione dovrebbero essere inclusive e dovrebbero pertanto assicurare parità di accesso alle misure di efficienza energetica per tutti i consumatori in condizioni di povertà energetica. Il miglioramento dell'efficienza energetica dovrebbe essere perseguito in via prioritaria presso gli utenti finali e i clienti vulnerabili **e a basso reddito**, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, presso le famiglie a reddito medio, le persone che vivono negli alloggi sociali e nelle zone rurali e remote e gli anziani. In tale contesto è opportuno prestare un'attenzione particolare a determinati gruppi che corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, o sono più esposti agli effetti negativi, ad esempio donne **in tutta la loro diversità**, persone con disabilità, anziani, **persone LGBTIQ+**, minori, **migranti** e persone **di diversa estrazione sociale, razziale o etnica**. Gli Stati membri possono esigere che le parti obbligate includano obiettivi sociali nelle misure di risparmio energetico, in relazione alla povertà energetica, e tale possibilità era già stata estesa alle misure politiche alternative e ai fondi nazionali per l'efficienza energetica. Essa dovrebbe essere trasformata in obbligo al fine di tutelare e responsabilizzare gli utenti finali e i clienti vulnerabili e di alleviare la povertà energetica, consentendo tuttavia agli Stati membri di mantenere la massima flessibilità quanto al tipo di misura politica, all'entità, alla portata e al contenuto. Se un regime obbligatorio di efficienza energetica non consente misure relative ai consumatori individuali di energia, lo Stato membro può adottare misure per alleviare la povertà energetica unicamente attraverso misure politiche alternative. Gli Stati membri dovrebbero garantire che altre

effetti negativi sui clienti vulnerabili, gli utenti finali, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri dovrebbero fare il miglior uso possibile dei fondi pubblici destinati a investimenti nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, compresi i finanziamenti e gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione.

misure politiche nella propria combinazione di politiche non abbiano effetti negativi sui clienti vulnerabili, gli utenti finali, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri dovrebbero fare il miglior uso possibile dei fondi pubblici destinati a investimenti nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, compresi i finanziamenti e gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 61

Testo della Commissione

(61) La presente direttiva fa riferimento al concetto di "clienti vulnerabili", che gli Stati membri sono tenuti a definire in applicazione della direttiva (UE) 2019/944. Inoltre, a norma della direttiva 2012/27/UE, il concetto di "utente finale", che va ad aggiungersi a quello di "cliente finale", chiarisce che i diritti in materia di informazioni di fatturazione e consumo sono riconosciuti anche ai consumatori che non dispongono di un contratto diretto o individuale con i fornitori di energia degli impianti collettivi di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda per uso domestico negli edifici con più occupanti. Il concetto di "clienti vulnerabili" non garantisce necessariamente l'inclusione degli utenti finali. Affinché le misure stabilite dalla presente direttiva raggiungano tutti gli individui e le famiglie in condizioni di vulnerabilità è pertanto opportuno che, al momento di elaborare la propria definizione di "clienti vulnerabili", gli Stati membri prendano in considerazione non solo i clienti in senso stretto ma anche gli utenti finali.

Emendamento

(61) La presente direttiva fa riferimento al concetto di "clienti vulnerabili", che gli Stati membri sono tenuti a definire in applicazione della direttiva (UE) 2019/944. Inoltre, a norma della direttiva 2012/27/UE, il concetto di "utente finale", che va ad aggiungersi a quello di "cliente finale", chiarisce che i diritti in materia di informazioni di fatturazione e consumo sono riconosciuti anche ai consumatori che non dispongono di un contratto diretto o individuale con i fornitori di energia degli impianti collettivi di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda per uso domestico negli edifici con più occupanti. Il concetto di "clienti vulnerabili" non garantisce necessariamente l'inclusione degli utenti finali. Affinché le misure stabilite dalla presente direttiva raggiungano tutti gli individui e le famiglie in condizioni di vulnerabilità è pertanto opportuno che, al momento di elaborare la propria definizione di "clienti vulnerabili", gli Stati membri prendano in considerazione non solo i clienti in senso stretto ma anche gli utenti finali. ***Nella loro definizione, gli Stati membri dovrebbero prestare***

particolare attenzione alle donne, alle famiglie monoparentali, alle persone con disabilità e ai consumatori anziani, dal momento che questi gruppi di destinatari possono essere più suscettibili di altri a rischi intersezionali.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 62

Testo della Commissione

(62) All'incirca 34 milioni di famiglie nell'Unione non sono state in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione nel 2019⁷⁴. Con l'impegno a non lasciare indietro nessuno, il Green Deal europeo rende prioritaria la dimensione sociale della transizione. La transizione verde, segnatamente quella all'energia pulita, ha implicazioni diverse per le donne e per gli uomini e potrebbe avere un impatto particolare su alcuni gruppi svantaggiati, tra cui le persone con disabilità. Le misure di efficienza energetica devono pertanto essere al centro di qualsiasi strategia efficiente in termini di costi volta a contrastare la povertà energetica e la vulnerabilità dei consumatori e sono complementari alle politiche di sicurezza sociale a livello degli Stati membri. Per garantire che le misure di efficienza energetica riducano la povertà energetica dei locatari in maniera sostenibile, è opportuno prendere in considerazione l'efficienza in termini di costi di tali misure e la loro accessibilità economica per i proprietari e i locatari, nonché assicurare un sostegno finanziario e tecnico adeguato a favore di tali misure a livello degli Stati membri. È opportuno che gli Stati membri forniscano sostegno a livello locale e regionale per individuare e alleviare la povertà energetica. Il parco immobiliare dell'Unione deve essere convertito nel lungo termine in edifici a

Emendamento

(62) All'incirca 34 milioni di famiglie nell'Unione non sono state in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione nel 2019⁷⁴. Con l'impegno a non lasciare indietro nessuno, il Green Deal europeo rende prioritaria la dimensione sociale della transizione. La transizione verde, segnatamente quella all'energia pulita, ha implicazioni diverse per le donne e per gli uomini, ***in particolare a causa del divario retributivo e pensionistico di genere***, e potrebbe avere un impatto particolare su alcuni gruppi svantaggiati, tra cui le persone con disabilità. ***Le donne in tutta la loro diversità, in particolare le famiglie monoparentali, quelle che subiscono discriminazioni intersezionali e quelle che hanno superato l'età pensionabile, hanno più probabilità degli uomini di vivere in povertà energetica in qualche fase della loro vita, limitando il loro accesso ai servizi di energia rinnovabile e ostacolando la loro partecipazione alla transizione energetica. Gli Stati membri dovrebbero garantire la progettazione di misure specifiche e la disponibilità di fondi mirati per sostenere le donne in tutta la loro diversità, combattere la femminilizzazione della povertà energetica e includere tutti nella transizione verde.*** Le misure di efficienza energetica devono pertanto essere al centro di qualsiasi strategia efficiente in termini di costi volta a contrastare la povertà

energia quasi zero, conformemente agli obiettivi dell'accordo di Parigi. Gli attuali tassi di ristrutturazione degli edifici sono insufficienti e gli edifici occupati da cittadini a basso reddito in condizioni di povertà energetica sono i più difficili da raggiungere. Le misure previste dalla presente direttiva in materia di obblighi di risparmio energetico, regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative sono pertanto di particolare importanza.

energetica e la vulnerabilità dei consumatori e sono complementari alle politiche di sicurezza sociale a livello degli Stati membri. Per garantire che le misure di efficienza energetica riducano la povertà energetica dei locatari in maniera sostenibile, è opportuno prendere in considerazione l'efficienza in termini di costi di tali misure e la loro accessibilità economica per i proprietari e i locatari, nonché assicurare un sostegno finanziario e tecnico adeguato a favore di tali misure a livello degli Stati membri. È opportuno che gli Stati membri forniscano sostegno a livello locale e regionale per individuare e alleviare la povertà energetica. Il parco immobiliare dell'Unione deve essere convertito nel lungo termine in edifici a energia quasi zero, conformemente agli obiettivi dell'accordo di Parigi. Gli attuali tassi di ristrutturazione degli edifici sono insufficienti e gli edifici occupati da cittadini a basso reddito in condizioni di povertà energetica sono i più difficili da raggiungere. Le misure previste dalla presente direttiva in materia di obblighi di risparmio energetico, regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative sono pertanto di particolare importanza.

⁷⁴ Raccomandazione della Commissione, del 14 ottobre 2020, sulla povertà energetica (C(2020) 9600 final).

⁷⁴ Raccomandazione della Commissione, del 14 ottobre 2020, sulla povertà energetica (C(2020) 9600 final).

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 78 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(78 bis) *Vi è una limitazione generale e diffusa nella raccolta di dati sull'energia causata dalla scarsità di dati disaggregati per sesso e di statistiche di genere in relazione all'uso dell'energia e*

all'occupazione nel settore dell'energia rinnovabile. Ciò rappresenta un importante ostacolo agli sforzi volti a sensibilizzare in merito alle sfide e a migliorare l'equilibrio di genere, dal momento che, in assenza di dati, non vi è visibilità ed è dunque difficile monitorare i progressi compiuti verso l'uguaglianza di genere e stabilire priorità strategiche. È opportuno che la Commissione collabori con gli Stati membri e un'ampia gamma di attori, inclusi enti accademici e non accademici, gruppi di sostegno, associazioni professionali, organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, istituti politici e gruppi di riflessione, al fine di costituire una base di dati concreti disaggregati per sesso che produca statistiche di genere a sostegno delle situazioni intersezionali.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 92

Testo della Commissione

(92) È opportuno prendere atto del contributo delle comunità di energia rinnovabile, ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁰, e delle comunità energetiche dei cittadini, ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano per l'obiettivo climatico 2030. È pertanto opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini e lo promuovano. Tali comunità possono aiutare gli Stati membri a centrare gli obiettivi della presente direttiva migliorando l'efficienza energetica a livello locale o di nucleo familiare. Esse possono responsabilizzare e coinvolgere i consumatori e permettere a determinati

Emendamento

(92) È opportuno prendere atto del contributo delle comunità di energia rinnovabile, ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁰, e delle comunità energetiche dei cittadini, ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano per l'obiettivo climatico 2030. È pertanto opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini e lo promuovano. Tali comunità possono aiutare gli Stati membri a centrare gli obiettivi della presente direttiva migliorando l'efficienza energetica a livello locale o di nucleo familiare. Esse possono responsabilizzare e coinvolgere i consumatori e permettere a determinati

gruppi di clienti civili, anche nelle zone rurali e remote, di partecipare a progetti e interventi connessi all'efficienza energetica. Le comunità energetiche possono contribuire a contrastare la povertà energetica agevolando i progetti di efficienza energetica, la diminuzione dei consumi di energia e la riduzione delle tariffe di fornitura.

gruppi di clienti civili, anche nelle zone rurali e remote, di partecipare a progetti e interventi connessi all'efficienza energetica. ***A tal fine, è particolarmente rilevante e opportuno coinvolgere le donne in tutta la loro diversità e nei loro ruoli di consumatrici, produttrici, decisori politici e imprenditrici, in considerazione del loro potenziale di agire come agenti sociali del cambiamento.*** Le comunità energetiche possono contribuire a contrastare la povertà energetica agevolando i progetti di efficienza energetica, la diminuzione dei consumi di energia e la riduzione delle tariffe di fornitura.

⁸⁰ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁸⁰ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 93

Testo della Commissione

(93) È opportuno prendere atto del contributo degli sportelli unici o delle strutture analoghe in quanto meccanismi che possono consentire a svariati gruppi di destinatari, tra cui cittadini, PMI e pubbliche autorità, di elaborare e attuare progetti e misure legati alla transizione all'energia pulita. Tale contributo può comprendere attività di consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria, la facilitazione dell'iter amministrativo o dell'accesso ai mercati finanziari oppure l'offerta di orientamenti in merito al quadro giuridico nazionale ed europeo, incluse le norme e i criteri per gli appalti pubblici e la tassonomia dell'UE.

Emendamento

(93) È opportuno prendere atto del contributo degli sportelli unici o delle strutture analoghe in quanto meccanismi che possono consentire a svariati gruppi di destinatari, tra cui cittadini, PMI e pubbliche autorità, di elaborare e attuare progetti e misure legati alla transizione all'energia pulita. ***Il contributo degli sportelli unici può rivelarsi molto importante per i clienti più vulnerabili, incluse le donne in tutta la loro diversità e le famiglie monoparentali, dal momento che potrebbero rappresentare una fonte più agevole, affidabile e accessibile di informazioni sui miglioramenti dell'efficienza energetica.*** Tale contributo può comprendere attività di consulenza e

assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria, la facilitazione dell'iter amministrativo o dell'accesso ai mercati finanziari oppure l'offerta di orientamenti in merito al quadro giuridico nazionale ed europeo, incluse le norme e i criteri per gli appalti pubblici e la tassonomia dell'UE.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 94

Testo della Commissione

(94) È opportuno che la Commissione esamini l'impatto delle misure da essa adottate per sostenere lo sviluppo di piattaforme o consessi cui partecipano, tra l'altro, gli organi di dialogo sociale europeo in termini di promozione di programmi formativi per l'efficienza energetica, e che presenti, se del caso, ulteriori misure. È altresì opportuno che la Commissione incoraggi le parti sociali europee a dialogare sull'efficienza energetica, con particolare riguardo per i clienti vulnerabili e gli utenti finali, compresi quelli in condizioni di povertà energetica.

Emendamento

(94) È opportuno che la Commissione esamini l'impatto delle misure da essa adottate per sostenere lo sviluppo di piattaforme o consessi cui partecipano, tra l'altro, gli organi di dialogo sociale europeo in termini di promozione di programmi formativi per l'efficienza energetica, e che presenti, se del caso, ulteriori misure, **come ad esempio misure volte ad accrescere la partecipazione e la collaborazione delle donne in tutta la loro diversità**. È altresì opportuno che la Commissione incoraggi le parti sociali europee a dialogare sull'efficienza energetica, con particolare riguardo per i clienti vulnerabili e gli utenti finali, compresi quelli in condizioni di povertà energetica.

Motivazione

Le donne sono sottorappresentate in questo settore, motivo per cui, al fine di accrescere la loro partecipazione, dovrebbero essere le destinatarie specifiche delle misure.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 96

Testo della Commissione

(96) Bisogna garantire che le persone in

Emendamento

(96) Bisogna garantire che le persone in

condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali siano tutelate e, a tal fine, messe nelle condizioni di partecipare attivamente agli interventi e alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, nonché alle misure correlate di informazione o tutela dei consumatori attuate dagli Stati membri.

condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, ***in particolare le famiglie a basso reddito, le donne in tutta la loro diversità, le persone con disabilità, gli anziani, i minori, i migranti e le persone di diversa estrazione sociale, razziale o etnica e le persone LGBTIQ+ che appartengono anche a uno dei gruppi summenzionati*** e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali siano tutelate e, a tal fine, messe nelle condizioni di partecipare attivamente agli interventi e alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, nonché alle misure correlate di informazione o tutela dei consumatori attuate dagli Stati membri. ***I principi di inclusività e accessibilità dovrebbero essere integrati nella progettazione di tali misure.***

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 97

Testo della Commissione

(97) I finanziamenti pubblici disponibili a livello nazionale e dell'Unione dovrebbero essere investiti in modo strategico in misure di miglioramento dell'efficienza energetica, in particolare a beneficio dei clienti vulnerabili, delle persone in condizioni di povertà energetica e di quelle che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno qualsiasi contributo finanziario dal Fondo sociale per il clima⁸² e i proventi delle quote di emissioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE. Tali entrate aiuteranno gli Stati membri ad attuare in via prioritaria presso i clienti vulnerabili e le persone in condizioni di povertà energetica, tra cui potrebbero annoverarsi le persone che vivono in regioni rurali e remote, le misure di efficienza energetica e le misure politiche cui sono tenuti nel quadro

Emendamento

(97) I finanziamenti pubblici disponibili a livello nazionale e dell'Unione dovrebbero essere investiti in modo strategico in misure di miglioramento dell'efficienza energetica, in particolare a beneficio dei clienti vulnerabili, delle persone in condizioni di povertà energetica e di quelle che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno qualsiasi contributo finanziario dal Fondo sociale per il clima⁸² e i proventi delle quote di emissioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE. Tali entrate aiuteranno gli Stati membri ad attuare in via prioritaria presso i clienti vulnerabili e le persone in condizioni di povertà energetica, tra cui potrebbero annoverarsi ***le donne, le persone con disabilità, gli anziani, le persone LGBTIQ+, i migranti, le persone di diversa estrazione sociale, razziale o***

dell'obbligo di risparmio energetico.

etnica e le persone che vivono in regioni rurali e remote, le misure di efficienza energetica e le misure politiche cui sono tenuti nel quadro dell'obbligo di risparmio energetico.

⁸² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima (COM(2021) 568 final).

⁸² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima (COM(2021) 568 final).

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 98

Testo della Commissione

(98) I regimi di finanziamento nazionali dovrebbero essere integrati da adeguati regimi di informazione di qualità più elevata e assistenza tecnica e amministrativa, nonché da un accesso più agevole ai finanziamenti, che consentiranno un uso ottimale dei fondi disponibili, soprattutto da parte delle persone in condizioni di povertà energetica, **dei** clienti vulnerabili e, se del caso, **delle** persone che vivono negli alloggi sociali.

Emendamento

(98) I regimi di finanziamento nazionali dovrebbero essere integrati da adeguati regimi di informazione di qualità più elevata e assistenza tecnica e amministrativa, nonché da un accesso più agevole ai finanziamenti **progettati tenendo conto dei principi di inclusività e accessibilità**, che consentiranno un uso ottimale dei fondi disponibili, soprattutto da parte delle persone in condizioni di povertà energetica, **in particolare le donne, le persone con disabilità, gli anziani, le persone LGBTIQ+, i migranti e le persone di diversa estrazione sociale, razziale o etnica**, i clienti vulnerabili e, se del caso, **le** persone che vivono negli alloggi sociali.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 99

Testo della Commissione

(99) Gli Stati membri dovrebbero responsabilizzare tutti gli individui e offrire a tutti la stessa tutela, a prescindere da

Emendamento

(99) Gli Stati membri dovrebbero responsabilizzare tutti gli individui e offrire a tutti la stessa tutela, a prescindere da

sesso, genere, età, disabilità, origine razziale o etnica, orientamento sessuale, religione o convinzioni personali, e provvedere affinché coloro che si trovano maggiormente o corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, o sono più esposti agli effetti negativi, siano tutelati adeguatamente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le misure di efficienza energetica non accentuino le disuguaglianze esistenti, segnatamente per quanto riguarda la povertà energetica.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 100

Testo della Commissione

(100) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità nazionali di regolazione del settore energetico adottino un approccio integrato che comprenda risparmi potenziali nei settori della fornitura di energia e dell'uso finale. Fatti salvi la sicurezza dell'approvvigionamento, l'integrazione del mercato e gli investimenti ex ante nelle reti offshore indispensabili affinché l'energia rinnovabile offshore possa prendere piede, è opportuno che le autorità nazionali di regolazione del settore energetico garantiscano che nei processi di pianificazione e decisionali sia applicato il principio "l'efficienza energetica al primo posto" *e* che le tariffe di rete e la regolamentazione incentivino il miglioramento dell'efficienza energetica. ***Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare*** che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione tengano conto del principio "l'efficienza energetica al primo posto". Ciò aiuterebbe questi ultimi a valutare soluzioni più efficaci di efficienza energetica e a prendere in considerazione i costi incrementali sostenuti per l'acquisto di risorse sul

genere, età, disabilità, origine razziale o etnica, orientamento sessuale, religione o convinzioni personali, e provvedere affinché coloro che si trovano maggiormente o corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, o sono più esposti agli effetti negativi, siano tutelati adeguatamente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le misure di efficienza energetica non accentuino le disuguaglianze esistenti, segnatamente per quanto riguarda la povertà energetica.

Emendamento

(100) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità nazionali di regolazione del settore energetico adottino un approccio integrato che comprenda risparmi potenziali nei settori della fornitura di energia e dell'uso finale. Fatti salvi la sicurezza dell'approvvigionamento, l'integrazione del mercato e gli investimenti ex ante nelle reti offshore indispensabili affinché l'energia rinnovabile offshore possa prendere piede, è opportuno che le autorità nazionali di regolazione del settore energetico garantiscano che nei processi di pianificazione e decisionali, ***che dovrebbero sempre includere considerazioni in materia di integrazione della dimensione di genere e inclusività***, sia applicato il principio "l'efficienza energetica al primo posto". ***Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare*** che le tariffe di rete e la regolamentazione incentivino il miglioramento dell'efficienza energetica *e* che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione tengano conto del principio "l'efficienza energetica al primo posto". Ciò aiuterebbe questi ultimi a valutare soluzioni più efficaci di

versante della domanda, nonché gli impatti ambientali e socioeconomici di vari investimenti nelle reti e di vari piani di gestione. Un simile approccio implica il passaggio dalla mera prospettiva dell'efficienza energetica a una di massimizzazione del benessere sociale. Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" dovrebbe essere applicato in particolare nello sviluppo di scenari per l'espansione dell'infrastruttura energetica, nei quali le soluzioni sul lato della domanda potrebbero rappresentare alternative praticabili e devono essere oggetto di un'adeguata valutazione; dovrebbe altresì diventare parte integrante della valutazione dei progetti di pianificazione della rete. Le autorità nazionali di regolazione ne dovrebbero verificare l'applicazione.

efficienza energetica e a prendere in considerazione i costi incrementali sostenuti per l'acquisto di risorse sul versante della domanda, nonché gli impatti ambientali e socioeconomici di vari investimenti nelle reti e di vari piani di gestione. Un simile approccio implica il passaggio dalla mera prospettiva dell'efficienza energetica a una di massimizzazione del benessere sociale. Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" dovrebbe essere applicato in particolare nello sviluppo di scenari per l'espansione dell'infrastruttura energetica, nei quali le soluzioni sul lato della domanda potrebbero rappresentare alternative praticabili e devono essere oggetto di un'adeguata valutazione; dovrebbe altresì diventare parte integrante della valutazione dei progetti di pianificazione della rete. Le autorità nazionali di regolazione ne dovrebbero verificare l'applicazione.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 101

Testo della Commissione

(101) Dovrebbe essere disponibile un numero sufficiente di professionisti affidabili e competenti nel settore dell'efficienza energetica al fine di garantire un'attuazione efficace e tempestiva della presente direttiva, ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l'attuazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero pertanto porre in essere regimi di certificazione e/o regimi equivalenti di qualificazione e adeguati programmi di formazione dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, in stretta collaborazione con le parti sociali,

Emendamento

(101) Dovrebbe essere disponibile un numero sufficiente di professionisti affidabili e competenti nel settore dell'efficienza energetica al fine di garantire un'attuazione efficace e tempestiva della presente direttiva, ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l'attuazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero pertanto porre in essere regimi di certificazione e/o regimi equivalenti di qualificazione e adeguati programmi di formazione dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ***assicurandosi di destinarli alle donne in***

con chi eroga la formazione e con gli altri portatori di interessi pertinenti. I regimi dovrebbero essere valutati ogni quattro anni a partire da dicembre 2024 e se del caso aggiornati, onde garantire il livello di competenza necessario di fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche e installatori di elementi edilizi.

tutta la loro diversità, in stretta collaborazione con le parti sociali, con chi eroga la formazione e con gli altri portatori di interessi pertinenti. I regimi dovrebbero essere valutati ogni quattro anni a partire da dicembre 2024 e se del caso aggiornati, onde garantire il livello di competenza necessario di fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche e installatori di elementi edilizi.

Motivazione

Obiettivo dell'emendamento è garantire che i professionisti del settore siano rappresentati in modo equilibrato sotto il profilo del genere.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 103

Testo della Commissione

(103) Visti gli ambiziosi obiettivi di ristrutturazione per il prossimo decennio nel contesto della comunicazione della Commissione "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa", è necessario rafforzare il ruolo degli intermediari di mercato indipendenti, segnatamente sportelli unici o meccanismi di sostegno analoghi, al fine di stimolare lo sviluppo del mercato sul fronte della domanda e dell'offerta e promuovere i contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione degli edifici pubblici e privati. Le agenzie locali per l'energia potrebbero svolgere un ruolo chiave in tal senso, oltre a individuare potenziali facilitatori o sportelli unici e sostenerne la creazione.

Emendamento

(103) Visti gli ambiziosi obiettivi di ristrutturazione per il prossimo decennio nel contesto della comunicazione della Commissione "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa", è necessario rafforzare il ruolo degli intermediari di mercato indipendenti, segnatamente sportelli unici o meccanismi di sostegno analoghi, al fine di stimolare lo sviluppo del mercato sul fronte della domanda e dell'offerta e promuovere i contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione degli edifici pubblici e privati. ***A tal fine, è importante riconoscere che i cittadini continuano ad avere difficoltà nell'identificare senza assistenza le migliori opzioni possibili in funzione della loro situazione. La presente direttiva dovrebbe contribuire a migliorare la disponibilità di prodotti, servizi e consulenza sul mercato europeo e su quello locale, anche promuovendo il potenziale delle imprenditrici di colmare i divari esistenti nel mercato e di offrire***

modi innovativi per potenziare l'efficienza energetica. Le agenzie locali per l'energia potrebbero svolgere un ruolo chiave in tal senso, oltre a individuare potenziali facilitatori o sportelli unici e sostenerne la creazione.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 106

Testo della Commissione

(106) Gli Stati membri hanno preso misure per individuare e affrontare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare. Tuttavia è necessario intensificare gli sforzi per rimuovere gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'uso dei contratti di rendimento energetico e di accordi di finanziamento da parte di terzi che aiutano a realizzare risparmi energetici. Tali ostacoli comprendono norme e pratiche contabili che impediscono che gli investimenti di capitale e i risparmi finanziari annui ottenuti grazie alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica siano adeguatamente rispecchiati nella contabilità per l'intera durata dell'investimento.

Emendamento

(106) Gli Stati membri hanno preso misure per individuare e affrontare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare. Tuttavia è necessario intensificare gli sforzi per rimuovere gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'uso dei contratti di rendimento energetico e di accordi di finanziamento da parte di terzi che aiutano a realizzare risparmi energetici. Tali ostacoli comprendono norme e pratiche contabili che impediscono che gli investimenti di capitale e i risparmi finanziari annui ottenuti grazie alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica siano adeguatamente rispecchiati nella contabilità per l'intera durata dell'investimento. ***Un altro ostacolo che la presente direttiva dovrebbe concorrere a superare è la mancanza delle necessarie capacità e competenze personali, da quelle più basiche e quelle più specializzate, in particolare per quanto riguarda l'ingegneria, l'efficienza energetica, l'integrazione dei sistemi, la flessibilità e la digitalizzazione. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte ad aumentare le possibilità di promuovere l'istruzione, la formazione e il mantenimento delle capacità e delle competenze, prestando particolare attenzione alle donne e alle ragazze.***

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) promuovono metodologie di analisi costi-benefici che consentano di valutare adeguatamente i più ampi benefici sociali delle soluzioni di efficienza energetica e garantiscono l'applicazione di tali metodologie laddove siano richieste valutazioni del rapporto tra costi e benefici;

Emendamento

(a) promuovono metodologie di analisi costi-benefici che consentano di valutare adeguatamente i più ampi benefici ***in termini*** sociali, ***di diritti e di uguaglianza di genere*** delle soluzioni di efficienza energetica e garantiscono l'applicazione di tali metodologie laddove siano richieste valutazioni del rapporto tra costi e benefici;

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) individuano un soggetto responsabile di monitorare l'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" e gli effetti delle decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento sul consumo di energia e sull'efficienza energetica;

Emendamento

(b) individuano un soggetto responsabile di monitorare l'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" e gli effetti delle decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento sul consumo di energia, sull'efficienza energetica, ***sulla povertà energetica e sulla parità di accesso alle misure di efficienza energetica***;

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Principio dell'integrazione della dimensione di genere

1. La Commissione, in consultazione con i portatori di interessi pertinenti, fornisce orientamenti agli Stati membri

per attuare politiche in materia di efficienza energetica che tengano conto delle prospettive di genere.

2. Gli Stati membri si adoperano al meglio per integrare una prospettiva di genere nelle fasi di preparazione, progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche, delle misure regolamentari e dei programmi di spesa inerenti all'efficienza energetica, al fine di promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini e combattere la discriminazione.

3. Gli Stati membri predispongono politiche attive intese a integrare le donne a tutti i livelli della catena del valore dell'energia, in modo da migliorare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative in materia di energia e generare un maggiore rendimento degli investimenti. A tal fine, essi integrano il genere nei meccanismi di finanziamento onde garantire l'accesso equo alle risorse e agli incentivi.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere sia verificata dai soggetti competenti qualora le decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento siano soggette a obblighi di approvazione e monitoraggio.

5. Se del caso, gli Stati membri individuano un ente responsabile di monitorare l'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere.

6. Nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima previste dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri indicano se nell'attuazione della presente direttiva è stato preso in considerazione il principio dell'integrazione della dimensione di genere.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità regionali e locali stabiliscano misure specifiche di efficienza energetica nei rispettivi piani per la decarbonizzazione, previa consultazione dei portatori di interessi e del pubblico, in particolare dei gruppi a rischio di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti, quali donne, persone con disabilità, anziani, minori e persone *appartenenti a minoranze etniche o razziali*.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità regionali e locali stabiliscano misure specifiche di efficienza energetica nei rispettivi piani per la decarbonizzazione, previa consultazione ***degli organismi nazionali per la parità, degli esperti e*** dei portatori di interessi ***pertinenti*** e del pubblico, in particolare dei gruppi a rischio di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti, quali donne, persone con disabilità, anziani, minori, ***migranti*** e persone ***di diversa estrazione sociale, razziale o etnica, e persone LGBTIQ+ che appartengono anche a uno dei gruppi summenzionati. In sede di progettazione delle misure di efficienza energetica nei loro piani di decarbonizzazione, gli Stati membri assicurano che siano effettuate valutazioni d'impatto ex-ante sul genere e sulla diversità. Gli Stati membri evitano gli effetti negativi diretti o indiretti delle misure di efficienza energetica attuate sulle famiglie a basso reddito, sulle donne e su altri gruppi in situazioni vulnerabili, o vi pongono rimedio.***

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri sostengono gli enti pubblici nell'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, fornendo orientamenti, promuovendo opportunità di formazione e miglioramento delle competenze e incoraggiando la

Emendamento

4. Gli Stati membri sostengono gli enti pubblici nell'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, fornendo orientamenti, promuovendo opportunità di formazione e miglioramento delle competenze e incoraggiando la

cooperazione tra enti pubblici.

cooperazione tra enti pubblici. ***Gli Stati membri assicurano che, in sede di elaborazione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, la priorità sia data alle persone che vivono negli alloggi sociali con gli standard abitativi più bassi e i costi energetici più elevati, e alle infrastrutture pubbliche fondamentali, come i trasporti pubblici, gli ospedali, le scuole, le associazioni edilizie e gli alloggi sociali, al fine di ridurre le disuguaglianze sociali e di genere esistenti.***

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹², ciascuno Stato membro garantisce che almeno il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici sia ristrutturato ogni anno per trasformarli quanto meno in edifici a energia quasi zero in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE.

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹², ciascuno Stato membro garantisce che almeno il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici sia ristrutturato ogni anno per trasformarli quanto meno in edifici a energia quasi zero in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE. ***Nel garantire il conseguimento di tale obiettivo, gli Stati membri tengono conto del principio fondamentale dell'accessibilità economica, rendendo disponibili edifici efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili in particolare per le famiglie a basso reddito e per le persone che subiscono discriminazioni intersezionali come le donne in tutta la loro diversità, le persone con disabilità, gli anziani, le persone LGBTIQ+, i minori, i migranti e le persone di diversa estrazione sociale, razziale o etnica. Gli Stati membri garantiscono che le misure e le azioni politiche attuate ai sensi del presente articolo non abbiano impatti negativi diretti o indiretti per le suddette persone,***

ad esempio l'aumento sproporzionato degli affitti e di altri costi relativi agli alloggi come conseguenza del tasso di ristrutturazione.

⁹² Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

⁹² Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono esigere che nelle pratiche di appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengano conto, se del caso, dei più ampi aspetti sociali, ambientali e legati alla sostenibilità e all'economia circolare al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di decarbonizzazione e inquinamento zero. Ove opportuno e conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato IV, gli Stati membri impongono alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tenere conto dei criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici verdi.

Emendamento

Gli Stati membri possono esigere che nelle pratiche di appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengano conto, se del caso, dei più ampi aspetti sociali, ambientali e legati ***all'uguaglianza di genere, alla diversità, ai diritti intersezionali***, alla sostenibilità e all'economia circolare al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di decarbonizzazione e inquinamento zero. Ove opportuno e conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato IV, gli Stati membri impongono alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tenere conto dei criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici verdi.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri attuano regimi obbligatori di efficienza energetica, misure politiche alternative o una loro combinazione,

Emendamento

Gli Stati membri attuano regimi obbligatori di efficienza energetica, misure politiche alternative o una loro combinazione,

oppure programmi o misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l'efficienza energetica, in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri provvedono affinché le misure politiche attuate in applicazione del presente articolo non abbiano effetti negativi su tali individui. Ove applicabile gli Stati membri fanno il miglior uso possibile dei fondi, compresi i finanziamenti pubblici, gli strumenti di finanziamento istituiti a livello dell'Unione e i proventi realizzati con le quote di emissioni in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), al fine di eliminare gli effetti negativi e garantire una transizione energetica giusta *e inclusiva*.

oppure programmi o misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l'efficienza energetica, in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, *in particolare le persone soggette a discriminazione intersezionale, come le donne in tutta la loro diversità, le persone con disabilità, gli anziani, i minori, i migranti e le persone di diversa estrazione sociale, razziale o etnica, e le persone LGBTIQ+ che appartengono anche a uno dei gruppi summenzionati*, e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri provvedono affinché le misure politiche attuate in applicazione del presente articolo non abbiano effetti negativi *diretti o indiretti* su tali individui. Ove applicabile gli Stati membri fanno il miglior uso possibile dei fondi, compresi i finanziamenti pubblici, gli strumenti di finanziamento istituiti a livello dell'Unione e i proventi realizzati con le quote di emissioni in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), al fine di eliminare gli effetti negativi, *affrontare l'impatto di genere* e garantire una transizione energetica giusta *ed equa dal punto di vista del genere*.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

In sede di elaborazione delle misure politiche gli Stati membri prendono in considerazione e promuovono il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini nel contribuire all'attuazione delle suddette misure.

Emendamento

La Commissione elabora linee guida specifiche sui modi per assicurare che gli Stati membri integrino la dimensione di genere e l'analisi di genere nella progettazione delle misure e azioni per alleviare la povertà energetica e promuovono l'efficienza energetica al fine di avanzare verso una transizione energetica che tenga conto dell'uguaglianza di genere. In sede di elaborazione delle misure politiche, gli

Stati membri prendono in considerazione e promuovono il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini nel contribuire all'attuazione delle suddette misure **e prestano particolare attenzione alla promozione della partecipazione attiva delle donne in tutta la loro diversità e nei loro diversi ruoli di consumatrici, produttrici e responsabili delle decisioni.**

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di realizzare una quota dei risparmi energetici cui sono tenute presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri possono altresì imporre alle parti obbligate di raggiungere obiettivi di riduzione dei costi dell'energia e di realizzare risparmi energetici mediante la promozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ivi comprese misure di sostegno finanziario che mitighino gli effetti del prezzo del carbonio sulle PMI e sulle microimprese.

Emendamento

4. Gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di realizzare una quota dei risparmi energetici cui sono tenute presso le persone in condizioni **o a rischio** di povertà energetica, i clienti vulnerabili, **le famiglie a basso reddito e in particolare coloro che sono soggetti a forme intersecanti di discriminazione**, e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri possono altresì imporre alle parti obbligate di raggiungere obiettivi di riduzione dei costi dell'energia e di realizzare risparmi energetici mediante la promozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ivi comprese misure di sostegno finanziario che mitighino gli effetti del prezzo del carbonio sulle PMI e sulle microimprese.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri possono imporre

Emendamento

5. Gli Stati membri possono imporre

alle parti obbligate di collaborare con le autorità locali o i comuni onde promuovere misure di miglioramento dell'efficienza energetica presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Ciò comporta segnatamente individuare e rispondere alle esigenze specifiche di determinati gruppi a rischio di povertà energetica *o* più esposti ai suoi effetti. Al fine di tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri incoraggiano le parti obbligate a intraprendere azioni quali la ristrutturazione edilizia, anche degli alloggi sociali, la sostituzione di apparecchiature, il sostegno e *gli* incentivi *finanziari* a favore di misure di miglioramento dell'efficienza energetica in conformità dei regimi nazionali di finanziamento e di sostegno, o gli audit energetici.

alle parti obbligate di collaborare con le autorità locali o i comuni onde promuovere misure di miglioramento dell'efficienza energetica presso le persone in condizioni *o a rischio* di povertà energetica, i clienti vulnerabili, *le famiglie a basso reddito e le persone che subiscono forme intersecanti di discriminazione*, e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Ciò comporta segnatamente individuare e rispondere alle esigenze specifiche di determinati gruppi *che vivono in condizioni*, o *sono* a rischio, di povertà energetica, *dei clienti vulnerabili, come le donne, o dei gruppi* più esposti ai suoi effetti, *nonché affrontare le sfide nel raggiungere tali gruppi*. Al fine di tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, *le famiglie a basso reddito e in particolare coloro che sono soggetti a forme intersecanti di discriminazione*, e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri incoraggiano le parti obbligate a intraprendere azioni quali la ristrutturazione edilizia, anche degli alloggi sociali, la sostituzione di apparecchiature, il sostegno *finanziario* e incentivi a favore di misure di miglioramento dell'efficienza energetica in conformità dei regimi nazionali di finanziamento e di sostegno, o gli audit energetici.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri impongono alle parti obbligate di riferire con cadenza annuale in merito ai risparmi energetici da esse realizzati grazie ad azioni promosse presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, ed esigono informazioni statistiche

Emendamento

6. Gli Stati membri impongono alle parti obbligate di riferire con cadenza annuale in merito ai risparmi energetici da esse realizzati grazie ad azioni promosse presso le persone in condizioni *o a rischio* di povertà energetica, i clienti vulnerabili *e le persone in situazioni di vulnerabilità, e*, se del caso, le persone che vivono negli

aggregate sui loro clienti finali (con indicazione delle variazioni dei risparmi energetici rispetto alle informazioni trasmesse in precedenza) nonché sul sostegno tecnico e finanziario fornito.

alloggi sociali, ***anche in merito alle azioni specificamente destinate alle donne e alle persone soggette a forme intersecanti di discriminazione***, ed esigono informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali (con indicazione delle variazioni dei risparmi energetici rispetto alle informazioni trasmesse in precedenza), ***laddove possibile con una ripartizione dei clienti per genere***, nonché sul sostegno tecnico e finanziario fornito.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri incoraggiano programmi di formazione per la qualificazione degli auditor dell'energia, prestando particolare attenzione all'equilibrio di genere, al fine di favorire la disponibilità di un numero sufficiente di esperti, sostenendo la riqualificazione e l'aggiornamento delle competenze. Gli Stati membri promuovono inoltre l'equilibrio di genere tra gli esperti accreditati al fine di promuovere un livello più elevato di donne che partecipano al settore dell'energia e integrano la prospettiva di genere nei programmi di formazione.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente articolo, tali misure sono rivolte anche a specifiche parti interessate, come le donne in tutta la loro diversità, incluse quelle soggette a forme intersecanti di discriminazione, in quanto

possono guidare il cambiamento all'interno delle famiglie, delle imprese, delle amministrazioni pubbliche e di tutti i tipi di organizzazioni, e promuoverne l'attuazione.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri stabiliscono condizioni adeguate affinché gli attori del mercato forniscano ai consumatori finali, compresi i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, informazioni adeguate e mirate nonché consulenza in materia di efficienza energetica.

Emendamento

3. Gli Stati membri stabiliscono condizioni adeguate affinché gli attori del mercato forniscano ai consumatori finali, compresi i clienti vulnerabili **e le persone in situazioni di vulnerabilità**, le persone in condizioni di povertà energetica, **con particolare attenzione alle donne in tutta la loro diversità**, e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, informazioni adeguate e mirate nonché consulenza in materia di efficienza energetica.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali, gli utenti finali, i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali abbiano accesso a meccanismi semplici, equi, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva, attraverso un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia o un organismo dei

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali, gli utenti finali, i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica, **in particolare coloro che subiscono forme intersecanti di discriminazione, quali le donne in tutta la loro diversità, le persone con disabilità, gli anziani, i migranti e le persone di diversa estrazione sociale, razziale o etnica, e le persone LGBTIQ+ che appartengono anche a uno dei gruppi summenzionati**, e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali abbiano accesso a

consumatori, o attraverso un'autorità di regolazione. Se il cliente finale è un consumatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁰, tali meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono conformi ai requisiti ivi stabiliti.

meccanismi semplici, equi, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva, attraverso un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori, o attraverso un'autorità di regolazione. Se il cliente finale è un consumatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁰, tali meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono conformi ai requisiti ivi stabiliti.

¹⁰⁰ Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

¹⁰⁰ Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri **adottano le** misure appropriate **per** responsabilizzare e tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali.

Emendamento

1. Gli Stati membri **sviluppano** misure appropriate **volte a** responsabilizzare e tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, **in particolare le persone che subiscono forme intersezionali di discriminazione, quali le donne in tutta la loro diversità, le persone con disabilità, gli anziani, i migranti e le persone di diversa estrazione sociale, razziale o etnica, e le persone LGBTIQ+ che appartengono anche a uno dei gruppi summenzionati**, e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Al fine di alleviare la povertà energetica gli Stati membri attuano misure di miglioramento dell'efficienza energetica e misure correlate di informazione o tutela dei consumatori, in particolare quelle prescritte all'articolo 21 e all'articolo 8, paragrafo 3, in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali.

Emendamento

2. Al fine di alleviare la povertà energetica gli Stati membri attuano misure di miglioramento dell'efficienza energetica e misure correlate di informazione o tutela dei consumatori, in particolare quelle prescritte all'articolo 21 e all'articolo 8, paragrafo 3, in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, ***le famiglie a basso reddito e le persone in situazioni di vulnerabilità***, e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. ***Gli Stati membri introducono strumenti di monitoraggio e valutazione al fine di garantire che le persone a rischio di povertà energetica siano sostenute da misure di efficienza energetica.***

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) promuovono l'assistenza tecnica rivolta agli attori sociali al fine di favorire la partecipazione attiva al mercato dell'energia dei clienti vulnerabili e il cambiamento in meglio delle loro abitudini di consumo energetico;

Emendamento

e) promuovono l'assistenza tecnica rivolta agli attori sociali al fine di favorire la partecipazione attiva al mercato dell'energia dei clienti vulnerabili e il cambiamento in meglio delle loro abitudini di consumo energetico; ***è prestata particolare attenzione al coinvolgimento delle donne, dato il loro ruolo di agenti sociali del cambiamento, prendendo in considerazione gli schemi di genere nel consumo energetico;***

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri creano una rete di esperti di vari settori, tra cui sanità, edilizia e settore sociale, al fine di elaborare strategie volte a sostenere i responsabili politici locali e nazionali nell'attuazione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica che allevino la povertà energetica, nonché al fine di elaborare misure che producano soluzioni solide e a lungo termine di mitigazione della povertà energetica e al fine di sviluppare adeguati strumenti finanziari e di assistenza tecnica. Gli Stati membri si adoperano affinché la composizione della rete di esperti rispetti il principio della parità di genere e rifletta la pluralità dei punti di vista.

Emendamento

Gli Stati membri creano una rete di esperti di vari settori, tra cui sanità, edilizia e settore sociale, al fine di elaborare strategie volte a sostenere i responsabili politici locali e nazionali nell'attuazione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica che allevino la povertà energetica, nonché al fine di elaborare misure che producano soluzioni solide e a lungo termine, ***che tengano conto dell'uguaglianza di genere***, di mitigazione della povertà energetica e al fine di sviluppare adeguati strumenti finanziari e di assistenza tecnica. Gli Stati membri si adoperano affinché la composizione della rete di esperti rispetti il principio della parità di genere, ***includa esperti in materia di uguaglianza di genere per promuovere l'integrazione della dimensione di genere*** e rifletta la pluralità dei punti di vista. ***Tale rete mira inoltre ad affrontare le disuguaglianze di genere, promuovere uno sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni che tenga conto dell'età, incentivare una pianificazione energetica inclusiva dal punto di vista del genere e prendere in considerazione i diversi impatti della transizione energetica sulle donne in tutta la loro diversità, sulle famiglie, sui genitori soli e sugli anziani.***

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) di elaborare definizioni nazionali dei concetti di "povertà energetica", "condizioni di povertà energetica" e

Emendamento

a) di elaborare definizioni nazionali, ***in linea con le definizioni di cui all'articolo 2***, dei concetti di "povertà

"clienti vulnerabili", includendovi gli utenti finali, nonché i relativi indicatori e criteri;

energetica", "condizioni di povertà energetica" e "clienti vulnerabili", includendovi gli utenti finali, nonché i relativi indicatori e criteri, ***che includano l'integrazione di una prospettiva dei diritti umani, del genere e intersezionale;***

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) di sviluppare o migliorare gli indicatori e gli insiemi di dati rilevanti per la questione della povertà energetica che dovrebbero essere usati e comunicati;

Emendamento

b) di sviluppare o migliorare gli indicatori e gli insiemi di dati ***qualitativi e quantitativi, compresi dati disaggregati in base al genere più affidabili e completi che includano anche la discriminazione intersezionale***, rilevanti per la questione della povertà energetica, che dovrebbero essere usati e comunicati. ***Tali indicatori e dati sono utilizzati per presentare linee guida chiare sulla lotta contro la femminilizzazione della povertà energetica e sull'integrazione della dimensione di genere nella transizione energetica;***

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) di definire metodi e misure tesi a garantire l'accessibilità economica e la promozione della neutralità dei costi degli alloggi, oppure modalità per assicurare che i fondi pubblici investiti in misure di miglioramento dell'efficienza energetica vadano a beneficio sia dei proprietari che dei locatari di immobili e unità immobiliari, con particolare riferimento ai clienti vulnerabili, alle persone in

Emendamento

c) di definire metodi e misure tesi a garantire l'accessibilità economica e la promozione della neutralità dei costi degli alloggi, oppure modalità per assicurare che i fondi pubblici investiti in misure di miglioramento dell'efficienza energetica ***includano una prospettiva di parità di genere e*** vadano a beneficio sia dei proprietari che dei locatari di immobili e unità immobiliari, con particolare

condizioni di povertà energetica e, se del caso, alle persone che vivono negli alloggi sociali;

riferimento ***alle donne in tutta la loro diversità e*** ai clienti vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, alle persone che vivono negli alloggi sociali;

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale e delle politiche e misure.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico, ***ivi incluso alle organizzazioni della società civile, ai gruppi che si trovano maggiormente o corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, o che sono più esposti ai suoi effetti negativi, e alle persone soggette a forme intersecanti di discriminazione come le donne, gli anziani, i migranti e le persone di diversa estrazione sociale, razziale o etnica, e le persone LGBTIQ+ che appartengono anche a uno dei gruppi summenzionati***, sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale e delle politiche e misure.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché il livello ***di competenza*** dei professionisti dell'efficienza energetica ***sia consono*** alle esigenze del mercato. Gli Stati membri, in stretta cooperazione con le parti sociali, provvedono affinché siano disponibili regimi di certificazione e/o regimi

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il livello e ***la disponibilità delle competenze*** dei professionisti dell'efficienza energetica ***siano consoni*** alle esigenze del mercato, ***anche attraverso l'uso di fondi e programmi nazionali e dell'Unione per sostenere efficacemente l'apprendimento***

equivalenti di qualificazione, compresi, se del caso, programmi di formazione adeguati, rivolti ai professionisti dell'efficienza energetica, segnatamente fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche, esperti indipendenti e installatori di elementi edilizi ai sensi della direttiva 2010/31/UE, e affinché tali regimi siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica e degli obiettivi generali di decarbonizzazione dell'UE.

permanente e la formazione in ambito STEAM, in particolare nel settore dell'ingegneria, soprattutto per le donne e le ragazze. Gli Stati membri, in stretta cooperazione con le parti sociali, provvedono affinché siano disponibili regimi di certificazione e/o regimi equivalenti di qualificazione, compresi, se del caso, programmi di formazione ***e di sviluppo delle competenze*** adeguati, ***in particolare per le donne e le ragazze in tutta la loro diversità,*** rivolti ai professionisti dell'efficienza energetica, segnatamente fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche, esperti indipendenti e installatori di elementi edilizi ai sensi della direttiva 2010/31/UE, e affinché tali regimi siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica e degli obiettivi generali di decarbonizzazione dell'UE, ***e siano equilibrati in termini di rappresentanza delle donne e degli uomini in tale settore. Gli Stati membri mirano a garantire l'accesso paritario delle donne alle formazioni in materia di efficienza energetica e alle opportunità di lavoro emergenti nel settore dell'energia. Gli Stati membri possono prevedere campagne o premi per le imprese che adottano misure esemplari per migliorare la presenza delle donne nell'economia verde e digitale e creare incentivi aggiuntivi per accrescere la visibilità delle donne come modelli di riferimento e promuovere il loro accesso a tali settori nelle università e nel mondo del lavoro.***

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) opportunità commerciali e imprenditoriali per migliorare il risparmio

energetico, con l'obiettivo di promuovere l'imprenditorialità locale nel settore dei servizi energetici, con particolare attenzione alle imprenditrici;

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) promozione del ruolo delle imprenditrici nella fornitura di prodotti, servizi e consulenza;

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ove opportuno, la Commissione, direttamente o per il tramite degli istituti finanziari europei, assiste gli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di finanziamento e degli strumenti di assistenza allo sviluppo di progetti a livello nazionale, regionale o locale per incrementare gli investimenti nell'efficienza energetica in vari settori e per tutelare e responsabilizzare i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, anche integrando una prospettiva di parità così che nessuno sia lasciato indietro.

2. Ove opportuno, la Commissione, direttamente o per il tramite degli istituti finanziari europei, assiste gli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di finanziamento e degli strumenti di assistenza allo sviluppo di progetti a livello nazionale, regionale o locale per incrementare gli investimenti nell'efficienza energetica in vari settori, **per creare finanziamenti specifici e mirati** per tutelare e responsabilizzare **le donne in tutta la loro diversità**, i clienti in situazioni vulnerabili, le persone in condizioni **o a rischio** di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, anche integrando una prospettiva di parità **di genere e di diversità che includa l'integrazione della dimensione di genere**, così che nessuno sia lasciato indietro.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri adottano misure che assicurano un'offerta ampia e non discriminatoria, da parte degli istituti finanziari, di prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, quali mutui ipotecari verdi e prestiti verdi, garantiti e non garantiti, nonché la loro visibilità e accessibilità ai consumatori. Gli Stati membri adottano misure tese ad agevolare l'attuazione di regimi di ripagamento in bolletta e finanziamento tramite imposte. Gli Stati membri provvedono affinché le banche e gli altri istituti finanziari ricevano informazioni sulle possibilità di partecipare, anche attraverso la creazione di partenariati pubblico/privato, al finanziamento delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano misure che assicurano un'offerta ampia e non discriminatoria, da parte degli istituti finanziari, di prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, quali mutui ipotecari verdi e prestiti verdi, garantiti e non garantiti, nonché la loro visibilità e accessibilità ai consumatori, ***in particolare alle persone in situazioni di vulnerabilità, con particolare considerazione alle donne in tutta la loro diversità, dato il loro potenziale ruolo di agenti del cambiamento nella società.*** Gli Stati membri adottano misure tese ad agevolare l'attuazione di regimi di ripagamento in bolletta e finanziamento tramite imposte. Gli Stati membri provvedono affinché le banche e gli altri istituti finanziari ricevano informazioni sulle possibilità di partecipare, anche attraverso la creazione di partenariati pubblico/privato, al finanziamento delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) una valutazione dell'impatto di genere della presente direttiva, che comprenda la discriminazione intersezionale;

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Allegato VI – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;

Emendamento

(a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e, ***laddove possibile, disaggregati per sesso, nonché*** (per l'energia elettrica) sui profili di carico;

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Allegato VII – punto 1 – punto 1.2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri migliorano costantemente le informazioni quantitative e qualitative, anche attraverso strumenti digitali, e comunicano le informazioni di fatturazione in modo chiaro, conciso, significativo e accessibile. A tal fine, è importante che la Commissione e gli Stati membri migliorino le modalità di raccolta dei dati, in particolare attraverso una maggiore granularità e disaggregazione, in modo da comprendere meglio le dinamiche del sistema energetico, contribuire a rimuovere gli ostacoli, anche in termini di genere, e mettere in pratica politiche, misure e soluzioni più mirate.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Allegato VIII – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di consentire agli utenti finali di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento almeno una volta all'anno.

Emendamento

Al fine di consentire agli utenti finali di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento almeno una volta all'anno.

Gli Stati membri migliorano costantemente le informazioni quantitative e qualitative, anche attraverso strumenti digitali, e comunicano le informazioni di fatturazione in modo chiaro, conciso, significativo e accessibile. A tal fine, è importante che la Commissione e gli Stati membri migliorino le modalità di raccolta dei dati, in particolare attraverso una maggiore granularità e disaggregazione, in modo da comprendere meglio le dinamiche del sistema energetico, contribuire a rimuovere gli ostacoli, anche in termini di genere, e mettere in pratica politiche, misure e soluzioni più mirate.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Efficienza energetica (rifusione)
Riferimenti	COM(2021)0558 – C9-0330/2021 – 2021/0203(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 13.9.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	FEMM 21.10.2021
Relatore(trice) per parere Nomina	Alice Kuhnke 7.12.2021
Esame in commissione	10.2.2022
Approvazione	10.5.2022
Esito della votazione finale	+: 29 -: 4 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Maria da Graça Carvalho, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Livia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radka Maxová, Karen Melchior, Maria Noichl, Sandra Pereira, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Christine Schneider, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula Zacharopoulou, Marco Zullo

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

29	+
PPE	Isabella Adinolfi, Maria da Graça Carvalho, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Arba Kokalari, Sirpa Pietikäinen, Christine Schneider, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Renew	Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Marco Zullo
S&D	Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner
The Left	Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop
Verts/ALE	Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek

4	-
ECR	Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión
ID	Christine Anderson, Annika Bruna

1	0
NI	Livia Járóka

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti